



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF109

INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 9

OGGETTO	ISA – LE CAUSE DI ESCLUSIONE
RIFERIMENTI	D.L. 50/2017; DD.MM. 23/03/2018 E 28/12/2018; PROV. 30/01/2019
CIRCOLARE DEL	12/06/2019

Sintesi: gli Indicatori di affidabilità fiscale (ISA) si applicano:

- agli esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo che svolgono, come “attività prevalente”, un’attività per la quale risulta approvato un apposito Isa
- che non presentano una causa di esclusione.

Queste ultime presentano evidente analogie con quanto previsto in passato per gli studi di settore; tuttavia se ne discostano per alcuni aspetti, che saranno evidenziati nel seguito.

Le cause di esclusione dagli Isa vanno indicate nell’apposita casella del primo rigo dei quadri del reddito d’impresa (RG o RF) o professionale (RE) del modello Redditi:

RE1	Codice attività ¹	ISA: cause di esclusione ²
RF1	Codice attività ¹	ISA: cause di esclusione ²
RG1	Codice attività ¹	ISA: cause di esclusione ²



CONTRIBUENTI “MINIMI” (DL 98/2011) E **“FORFETTARI”** (L. 190/2015): sono **esclusi ex lege dall’applicazione degli Isa**. La compilazione del quadro LM comporta l’automatica esclusione, senza che si debba indicare una causa di esclusione (la relativa casella non è presente nel quadro).

Le cause di esclusione presentano una numerazione progressiva differenziata.

Codice	Causa di esclusione
1	Inizio dell’attività nel corso del periodo d’imposta
2	Cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta
3	Ammontare di ricavi dichiarati di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), d) ed e) o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del TUIR, superiore a € 5.164.569
4	Periodo di non normale svolgimento dell’attività
5	Determinazione del reddito con criteri “forfetari”
6	Classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuto nel modello ISA approvato per l’attività esercitata
7	Multiattività - Esercizio di due o più attività di impresa , non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all’attività prevalente peri il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati (<u>in tale caso deve, comunque, essere compilato il Modello ISA</u>)
8	Enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi dell’art. 80 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017

9	Organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ai sensi dell'art. 86 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017
10	Imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017
11	Società cooperative , società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi
12	Imprese che esercitano, in ogni forma di società cooperativa le attività di "Trasporto con taxi" - codice attività 49.32.10 e di "Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente" - codice attività 49.32.20, di cui all'ISA AG72U
13	Corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all'ISA AG77U

COMPILAZIONE AI SOLI FINI "STATISTICI"

In passato per gli studi di settore in numerosi casi i soggetti che si trovavano in particolari situazioni

- dovevano compilare lo studio di settore (eventualmente indicando il numero di mesi di svolgimento dell'attività) ai **soli fini di una raccolta statistica dei dati**;
- ma non erano soggetti alla determinazione dei ricavi congrui;
- oppure lo studio di settore non poteva essere utilizzato nella fase di accertamento ma soltanto ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo (cause di inapplicabilità).

ATTENZIONE - Al contrario per gli Isa:



- **solo per i multiattività (cod. 7)** (ricavi attività secondarie > 30% dei ricavi complessivi) è prevista la **compilazione "ai fini statistici" del modello** (si rimane soggetti "esclusi" da applicabilità degli Isa)
- mentre **in tutti gli altri casi la compilazione risulta esclusa**.

Effetti dell'esclusione: ai contribuenti che si considerano esclusi dagli ISA:

- ⇒ si ritiene vada disapplicato **"regime premiale"** correlato all'indice di affidabilità attribuito (possibilità di aumentare aumento delle soglie di compensazione al di sotto delle quali è possibile non applicare visto di conformità alle dichiarazioni, di escludersi dal regime delle società di comodo, e così via (v. RF 087/2019)
- ⇒ **non sono tenuti all'acquisizione** degli **"ulteriori dati"** tramite l'apposita funzionalità resa disponibile dall'Agenzia.

Si analizzano nel seguito le varie cause di esclusione.

INIZIO ATTIVITÀ (COD. "1")

La prima causa di esclusione è l'inizio dell'attività nel corso del periodo d'imposta (codice 1).
Vige la causa di esclusione anche in caso di inizio l'1.1.2018.

INIZIO DELL'ATTIVITÀ – INDIVIDUAZIONE

L'Agenzia non ha mai chiarito il concetto ai fini degli Studi di settore; in occasione di diverse situazioni (riferite a norme agevolative) è stato sancito che ci si debba riferire al periodo d'imposta in cui:

- **ditta individuale:** ha **aperto la Partita Iva**
- **società:** **si è costituita** (per le società di capitali rileva la data di iscrizione alla CCIAA)



Nota: in tal senso si era espressa in merito ad altre fattispecie (per tutte, si veda la CM 90/2001 con riferimento alla agevolazione Tremonti).

ATTIVITA' PRODUTTIVA AVVIATA IN UN PERIODO D'IMPOSTA SUCCESSIVO

Considerato che elemento rilevante è l'anomala struttura dei costi nel periodo di imposta in cui concretamente si dà avvio all'attività intrapresa, nel caso in cui non vi sia coincidenza tra:

- ➔ il periodo d'imposta in cui si apre la P.Iva o è costituita la società
- ➔ con quello in cui l'attività è concretamente avviata (es: in quanto nel frattempo si è svolta una mera attività "preparatoria")

si ritiene che nel periodo in cui:

- ⇒ **si apre la P.Iva o si costituisce la società**: il codice da adottare è "4" ("periodo di non normale svolgimento dell'attività")
- ⇒ **vengono sostenuti i primi costi o ottenuti primi ricavi** (in generale in tale momento i soggetti d'impresa comunicano "l'inizio attività" alla CCIAA): **codice di esclusione "1"**.

ATTENZIONE - MERA PROSECUZIONE" DELL'ATTIVITÀ SVOLTA DA ALTRI SOGGETTI

Le istruzioni agli Isa **non riproducono** quando disposto in quelle per gli **studi di settore**, in base al quale la **causa di esclusione** per inizio dell'attività **non si applica** in caso:

- ➔ di "mera prosecuzione di attività svolta da terzi" (era escluso il dante causa, ma non l'avente causa)
- ➔ o di cessazione e inizio dell'attività entro i successivi 6 mesi da parte delle imprese individuali.

Pertanto si deve ritenere che in tali fattispecie **trovi applicazione la causa di esclusione**.

“MERA PROSECUZIONE” DELL'ATTIVITÀ SVOLTA DA ALTRI SOGGETTI	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ acquisto/affitto d'azienda; ▪ successione/donazione d'azienda; ▪ trasformazione/scissione e fusione; ▪ conferimento d'azienda in una società neocostituita 	<p>Il contribuente avente causa nell'operazione risulta in ogni caso</p> <p>ESCLUSO DAGLI ISA</p>

PERIODO D'IMPOSTA DIVERSO DA 12 MESI

Nel Frontespizio del modello dati ISA

- è ancora presente la specifica casella da barrare
- per i contribuenti con periodo d'imposta diverso da 12 mesi
- indicando il numero dei mesi di durata del periodo d'imposta

Periodo di imposta diverso da 12 mesi	<input type="checkbox"/>	Barrare la casella
Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta (vedere istruzioni)	<input type="text"/>	Numero

CESSAZIONE ATTIVITÀ (COD. "2")

Il soggetto che cessa l'attività è escluso dagli Isa (codice 2).

CONCETTO DI "CESSAZIONE" DELL'ATTIVITÀ: anche in questo caso ciò che rileva:

- è l'abbandono "di fatto" dell'attività
- a prescindere da eventuali comunicazioni ai pubblici uffici.

In generale coincide con la **cessazione della Partita Iva** (salvo il caso di operazioni straordinarie) quale elemento indicativo dell'assenza di operazioni attive.

Anche in questo caso, se vi è un disallineamento tra i periodi d'imposta (es: società inattiva da Ottobre 2018 senza alcuna comunicazione alla CCIAA, presso la quale cessa nel 2019) nel periodo in cui:

- si **cessa di fatto l'attività**: va adottato il codice "4" (non normale svolgimento dell'attività)
- si **cessa l'impresa alla CCIAA** (o, si ritiene, si cessa la P.Iva): va adottato il codice esclusione "2".

Si osserva, inoltre che:

- la causa di esclusione rileva anche in presenza di cessazione dell'attività al 31 dicembre
- anche se le istruzioni non lo precisano più si continua a ritenere che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività.

Esempio	<p><u>CESSAZIONE DI IMPRESA ARTIGIANA</u></p> <p>Il sig. Rossi, artigiano, in data 15/12/2017 ha cessato l'attività procedendo alla cancellazione della propria posizione dall'albo artigiani, dall'Inps e dall'Inail.</p> <p>Ha mantenuto aperta la partita Iva per provvedere alla chiusura di tutte le posizioni Iva (cessazione dei contratti di utenza, vendita dei macchinari, ecc.), che ha proceduto a cessare solo al 30/06/2018, contestualmente alla cancellazione dalla CCIAA.</p> <p>In tale situazione il contribuente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ nel periodo 2017 (soggetto agli studi di settore): si trova in una situazione di non normale svolgimento dell'attività (causa "7"), indipendentemente dalla mancata "sospensione" dell'attività alla CCIAA; a tal fine la cessazione delle posizioni previdenziali e la cancellazione dall'albo artigiani si deve ritenere sufficiente a provare la cessazione dell'attività effettiva; ▪ nel periodo 2018: dovrà indicare la causa di esclusione "2" per cessazione dell'attività. <p>La cessazione in data anteriore al 31.12.2018 comporta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ la presentazione del mod. REDDITI 2018 SP ("vecchio" modello). ▪ la causa di esclusione va riferita agli studi di settore.
---------	--

CESSAZIONE ATTIVITÀ PREVALENTE

In caso di svolgimento di più attività:

- la **cessazione** nell'anno dell'attività **prevalente**
- rappresenta una fattispecie riconducibile alla **modifica in corso d'anno dell'attività** con causa di esclusione "**periodo non normale svolgimento dell'attività**" – **codice 4** (v. par. prec.).

Esempio	<p><u>NUOVA ATTIVITÀ CON CESSAZIONE DELLA PRECEDENTE</u></p> <p>La Alfa snc esercita da anni l'attività di locazione immobiliare, con un totale dei ricavi del periodo 2018 pari a € 50.000.</p> <p>Nel medesimo periodo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - avvia l'attività di mediazione immobiliare, con un totale ricavi a fine anno di € 40.000 - cessa l'attività di locazione immobiliare. <p>Pur ottenendo nel 2018 ricavi prevalenti dalla "vecchia" attività (gestione immobiliare), la Snc sarà esclusa dagli Isa (causa 4 – periodo non normale svolgimento attività)</p> <p>Ove la società non avesse cessato l'attività immobiliare non sarebbe scattata alcuna causa di esclusione e l'Isa avrebbe operato quale multiattività (in quanto i ricavi dell'attività non prevalente superano il 30% dei ricavi complessivi).</p>
---------	--

Esempio	<p><u>NUOVA ATTIVITÀ "PREVALENTE" SENZA CESSAZIONE DELLA PRECEDENTE</u></p> <p>Si riprenda il caso precedente e si supponga ora che nel periodo 2018 la società abbia ottenuto i seguenti risultati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - attività di gestione immobiliare ("vecchia"): € 50.000 - attività di mediazione immobiliare ("nuova"): € 60.000 <p>Considerato che l'attività iniziata nel 2018 è diventata prevalente rispetto a quella preesistente scatta la causa di esclusione causa 4 – periodo non normale svolgimento attività</p> <p>In tale situazione non rileva che l'attività di gestione immobiliare cessi oppure permanga.</p>
---------	--

Esempio

La Alfa snc esercita **da anni** due attività:

- sia l'attività di locazione immobiliare: ricavi 2018 pari a € 50.000 (prevalente)
- sia una attività di consulenza immobiliare: ricavi 2018 di € 40.000.

A fine 2018 la società **cessa l'attività di locazione immobiliare**.

Ottenendo ricavi prevalenti dalla "vecchia" attività di gestione immobiliare, e pur essendo la consulenza un'attività già svolta in passato, la società sarà esclusa dagli Isa codice 4 – periodo non normale svolgimento attività

LIMITE RICAVI O COMPENSI (COD. "3")

Sono esclusi dagli Isa i contribuenti che conseguono ammontare di **ricavi o compensi superiore a € 5.164.569** (codice 3).

INDIVIDUAZIONE DEI RICAVI/COMPENSI

- **ricavi** dichiarati di cui all'art. 85, co. 1, Tuir esclusi quelli di natura "finanziaria" cui alla lett. c), d) ed e) (cessioni di partecipazioni, di strumenti finanziari simili alle azioni, di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa); i ricavi da vendita di beni soggetti ad **aggio** (o ricavi fissi) vanno considerati **per l'entità dell'aggio** percepito (o del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore)
- **compensi** dichiarati di cui all'art. 54, co. 1, TUIR, per i professionisti.



Nota: come già per gli studi di settore, i DM di approvazione dei modelli potranno, di volta in volta, prevedere che ai ricavi o ai compensi debbano essere sommati o sottratti ulteriori componenti di reddito.

Comparto immobiliare: per i seguenti ISA (al pari di quanto avveniva per gli studi di settore):

- **AG40U** (locazione, valorizzazione, compravendita di beni immobili)
- **AG50U** (intonacatura, rivestimento, tinteggiatura ed altri lavori di completamento e finitura degli edifici)
- **AG69U** (costruzioni)
- **AK23U** (servizi di ingegneria integrata)

i ricavi devono essere augmentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali ex artt. 92 e 93, TUIR.

PERIODO DI NON NORMALE SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ (COD. "4")

Sono esclusi dagli Isa i contribuenti che non si trovano in **condizioni di normale svolgimento dell'attività** (codice 4).

Le istruzioni, a titolo esemplificativo, considerano non normale svolgimento dell'attività:

- a) il periodo in cui l'impresa è in liquidazione ordinaria, o in procedura fallimentare/di liquidazione coatta amministrativa



ATTENZIONE: si noti che, tali cause di esclusione:

- per gli studi di settore: avevano il loro specifico codice 5 e 6, che escludeva dalla presentazione statistica
- per gli ISA: andrà adottato il codice generico 4, rimanendo escluse dalla compilazione del modello.

- b) il periodo in cui l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio perché:

- ✓ la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause indipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
- ✓ non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività;

- ✓ è svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento dell'attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
- c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto il periodo d'imposta a causa della ristrutturazione di tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
- d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno ceduto in affitto l'unica azienda;
- e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- f) la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata



N.B.: per gli studi di settore tale situazione era identificata dallo specifico codice di esclusione 11 (che obbligava alla presentazione statistica del modello).

Al pari di quanto avveniva nelle istruzioni agli Studi di settore, anche per gli Isa le istruzioni si limitano:

- ✓ a chiarire che **non vi rientra** la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici attività **compresi nello stesso ISA**
- ✓ a portare l'esempio dell'imprenditore che fino ad aprile svolgeva un'attività di commercio e da maggio in poi un'attività di trasporto di persone.

E' tuttavia probabile se la prassi dell'Agenzia faccia salve le interpretazioni già date in passato alla fattispecie, e cioè il fatto che essa si verifica

- non solo nel caso di cessazione dell'attività preesistente (indipendentemente che quella nuova divenga prevalente in termini di ricavi)
- di aggiunta (senza cessazione) di ulteriore attività (con Isa diverso) che diviene prevalente come ricavi.

- g) per i professionisti, il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per la maggior parte dell'anno a causa di provvedimenti disciplinari;
- h) nel caso di eventi sismici:
 - ✓ se vi sono danni ai locali destinati all'attività d'impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili (attestati dalle relative perizie tecniche o dall'esito dei controlli della protezione civile) e non più idonei all'uso;
 - ✓ se vi sono danni rilevanti alle scorte di magazzino (certificabile a seguito di apposita perizia tecnica) tali da causare la sospensione prolungata del ciclo produttivo;
 - ✓ per i contribuenti che, successivamente all'evento sismico, indipendentemente dai danni subiti, non hanno potuto accedere ai locali di esercizio dell'attività in quanto ricadenti in aree di divieto assoluto d'accesso per la maggior parte del periodo d'imposta successivo al terremoto;
 - ✓ per i contribuenti che hanno subito una riduzione significativa, se non la sospensione dell'attività, in quanto aventi come unico o principale cliente un soggetto ubicato nell'area del sisma il quale, a sua volta, a causa degli eventi sismici ha interrotto l'attività per la maggior parte del periodo d'imposta successivo al terremoto.

Esempio

LIQUIDAZIONE IN CORSO

La Alfa Srl è stata messa in liquidazione il 27/08/2017; la liquidazione è durata per tutto il 2018 ed è tuttora in corso. Per il periodo 2018 la società è esclusa dagli Isa (cod. di esclusione 4)

Esempio

FALLIMENTO

La Beta srl è stata dichiarata fallita il 29/09/2017, con procedura protrattasi per tutto il 2018. Per il periodo 2018 la società è esclusa dagli Isa (cod. di esclusione 4)

Esempio

LIQUIDAZIONE NEL 2018

La società Gamma srl ha deliberato la liquidazione a partire dal 15/11/2018.

Per il **periodo 1/01/2018 – 10/05/2018** (cd. "ante liquidazione") la società:

- compila il mod. Redditi SC 2018 (mod. "vecchio")
- è esclusa dagli **studi di settore** (codice di esclusione "2 cessazione attività").

Per il periodo 11/05/2018 – 31/12/2018 (cd. "post liquidazione") la società:

- compila il mod. Redditi SC 2019 (mod. "nuovo")
- è esclusa dagli ISA (codice di esclusione "4").

DETERMINAZIONE DEL REDDITO CON CRITERI FORFETARI (COD. "5")

Il contribuente che determina il reddito con **criteri forfettari** è escluso dagli Isa e indica come causa di esclusione **codice "5"**.

ATTIVITÀ AGRICOLE

L'art. 1 co. 1 nn. 84) e 85) del DM 28/12/2018:

- ha approvato i modelli ISA AA01S e AA02S;
- applicabili alle attività agricole di cui all'art. 2135 del Codice Civile;
- contraddistinte dai codici Ateco riportati nella sez. A della tabella "Classificazione delle attività economiche - ATECO 2007".

NEW

NEW: in passato le attività agricole non erano mai state assoggettate a degli studi di settore specifici.

Tassazione con criterio catastale: a decorrere dal 2014 è stata ripristinata la possibilità per le società commerciali (di persone o di capitali) **"agricole"** (ex art. 2 D.lgs. 99/2004) di optare per la determinazione del reddito (che rimane d'impresa, da indicare quadro RG o RF) con **criteri catastali** ex art. 32 Tuir.

La particolarità attiene alla quantificazione del reddito, determinato su base catastale per le attività "principali" (art. 32 c. 2 lett. a) Tuir) e "connesse" nei limiti dell'art. 32 c. 2 lett. b) o c) Tuir.

Le società agricole hanno optato per il reddito agrario ai sensi dell'art. 1, co. 1093, L. n. 296/2006:

- determinano il **reddito con criteri forfettari**
- sono **escluse dagli Isa** e indicano come causa di **esclusione il codice 8**.

Il problema non si pone, in generale, per l'imprenditore individuale quale compila solo quadro RA.

Le altre situazioni in cui si applica la causa di esclusione riguardano casi particolari: tonnage tax; enti non commerciali in regime L. 398/91, ecc. (si ritiene rientrino anche i venditori porta a porta).

CATEGORIA REDDITUALE DIVERSA DA QUELLA PREVISTA DALL'ISA (COD. "6")

Si tratta del caso in cui:

- la **tipologia di reddito dichiarata** dal contribuente
- **non è coerente con la tipologia di dati prevista negli elementi contabili del mod. Isa.**

Esempio10

Un contribuente che esercita in qualità di lavoratore autonomo l'attività di "Portali web" (codice 63.12.00) non compilare il modello AG66U poiché questo contiene solo il quadro F destinato ad accogliere i dati contabili riguardanti l'esercizio dell'attività in forma di impresa.

Il concetto è applicabile solo laddove l'Isa non sia stato validato per entrambe le categorie reddituali.



N.B.: negli studi di settore la causa era individuata dal codice "10". Si noti che anche per quanto riguarda gli ISA alcuni modelli contengono entrambe le tipologie reddituali (di impresa e di lavoro autonomo), rimuovendo così all'origine della possibile applicazione di tale causa di esclusione.

MULTIATTIVITA' (COD. "7")

I contribuenti che esercitano:

- due o più attività d'impresa (che non rientrano nello stesso ISA)
- qualora l'importo complessivo dei ricavi dichiarati afferenti alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attività prevalente **superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati**,

si trovano:



- a dover **compilare il mod. ISA** comprensivo del **prospetto multiattività**
- **per la sola acquisizione dati** (cioè "con finalità statistiche"), in quanto rimangono **esclusi** dall'applicazione dell'ISA.

In particolare tali contribuenti:

- indicano il codice di esclusione 7
- compilano il mod. Isa (pur essendo esclusi) comprensivo del "prospetto multiattività".

Imprese multiattività	1	Prevalente	ISA		Ricavi	,00
	2	Secondaria	CODICE ATTIVITÀ		Ricavi	,00
	3	Aggi o ricavi fissi			Ricavi	,00
	4	Altre attività			Ricavi	,00

Modalità di compilazione: coincidono con quanto previsto in passato per gli studi di settore.



Attività complementari: non si verifica la causa di esclusione "multiattività" per le "attività complementari" (rimaste sostanzialmente inalterate rispetto all'ultima versione degli studi di settore).

ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Le altre cause di esclusione possono essere riassunte come segue:

Enti terzo settore	
Codice 8	Enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. n. 117/2017 (considerato che il RUNTS non è ancora stato posto in essere, tale causa di esclusione potrà operare solo per i prossimi periodi di imposta)
Organizzazioni e associazioni	
Codice 9	Organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ai sensi dell'art. 86 del D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (vale quanto chiarito al punto precedente: l'art. 80 Codice del terzo settore sarà applicabile solo dal periodo successivo a quello di entrata in vigore del RUNTS)
Imprese sociali	
Codice 10	Imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017 (l'esclusione è subordinata all'autorizzazione della Commissione UE)
Società cooperative consortili e consorzi	
Codice 11	Società cooperative , società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie Società cooperative costituite da non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi (la causa di esclusione era già presente nell'ambito degli studi di settore)
Trasporto con taxi / noleggio	
Codice 12	Imprese che esercitano, in ogni forma di società cooperativa le attività di " Trasporto con taxi " - codice attività 49.32.10 e di " Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente " - codice attività 49.32.20, di cui all'ISA AG72U
Corporazioni di piloti di porto	
13	Corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all'ISA AG77U

RIEPILOGO DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE
(con comparazione rispetto agli studi di settore)

		ISA		STUDI DI SETTORE	
ATTIVITA' ESERCITATA		Causa Escl. ISA	Compilaz. ISA	Causa Escl. SdS	Compilaz. SdS
CAUSE DI ESCLUSIONE	Ipotesi				
Inizio nell'anno	Senza contin. di altra azienda	1	NO	1	NO
	Con contin. di altra azienda			-	SI (*)
Cessazione (incl. ante messa in liquid.)	Senza riapertura nei 6 mesi	2		2	NO
	Con riapertura nei 6 mesi			-	SI (*)
Ricavi > 5,16 Mil. e < 7,5 Mil.		3		3	SI
Ricavi > 7,5 Mil.				4	NO
Liquidazione	(Periodi post liquidazione)	4		5	NO
Fallimento/liquidazione coatta o giudiziale				6	NO
Modifica dell'attività	Rientranti in diversi SdS			11	SI
	Rientranti nel medesimo SdS			-	SI
Non normale svolgimento dell'attività				7	SI
Determinazione del reddito con criteri "forfetari"		5		8	SI
Categoria Reddittuale diversa da quella assunta dal modello		6		10	NO
Imprese multiattività		7	SI	12	SI
ETS in regime forfettario art. 80 del Dlgs 117/2017		8	NO		
ODV e APS in regime forfettario art. 80 del Dlgs 117/2017		9			
Imprese sociali		10			
Coop./consorzi/soc. consortili che operano solo verso i soci		11		12	SI
Coop. di "Trasporto con taxi" o "Noleggio autovetture con conducente"		12			
Corporazioni dei piloti di porto		13			
Incaricati vendite a domicilio		5	NO	9	NO
Contribuenti minimi o forfettari		-	NO	-	NO

(*) Compilazione non statistica

RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it